



# COMUNE DI CAPACCIO

- Provincia di Salerno -  
Settore V - POLIZIA MUNICIPALE

**ORDINANZA N°131 del 6/07/2009**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso

**Che** con deliberazione di Giunta Comunale n°173 del 10/07/2002, in Capaccio Capoluogo si istituiva una Zona a Traffico Limitato estesa al periodo estivo, al periodo pasquale ed in altre ricorrenze nell'arco dell'anno;

**Che** con ordinanza Sindacale n°59/2008, la Z.T.L., a partire dal mese di maggio, veniva estesa solo ai giorni festivi;

### Considerato

**Che** con l'approssimarsi della stagione estiva, i giardini pubblici di Capaccio Capoluogo, sono meta di numerosi turisti e residenti che vi si recano per godersi il riposo e la tranquillità del posto, nonché ammirare le bellezze naturali che offre il panorama;

**Che** tale affluenza può compromettere la libera circolazione veicolare e pedonale, su Piazza Tempone, nei pressi dei giardini pubblici;

**Che** tale affluenza, in particolare nelle ore serali e nei giorni festivi, costituisce pregiudizio alla libera circolazione veicolare e pedonale.

**Ritenuto** opportuno di dover adottare i dovuti provvedimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al mantenimento dell'ordine pubblico, con l'istituzione in tutti i giorni, di una Zona a Traffico Limitato sulla tratta stradale di Piazza Tempone.

**Vista** la Delibera della G.C. nr.173 del 10/07/2002;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo nr. 267/2000;

**Visto** l'art. 7 del Decreto Legislativo nr. 285/1992;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

## ORDINA

Per le motivazioni innanzi esposte, con decorrenza immediata e fino a revoca, in Capaccio Capoluogo, sulla tratta stradale di Piazza Tempone, a partire dall'intersezione con via Costabile Carducci (SP.13), in avanti fino all'altezza di via Vittorio Emanuele, l'istituzione di una **Zona a Traffico Limitato** disciplinata con i seguenti orari:

- GIORNI FERIALI - dalle ore 20,30 fino alle ore 06,00 del giorno successivo;
- GIORNI FESTIVI - dalle ore 09,00 fino alle ore 06,00 del giorno successivo;

Sono esonerati dall'osservanza del divieto di circolazione all'interno di detta area, auto e motoveicoli dei residenti, limitatamente al raggiungimento dei propri cortili o autorimesse, con esclusione della sosta, i veicoli a servizio delle persone invalide, i veicoli della Società addetta alla pulizia della strada e alla rimozione dei R.S.U., polizia, ambulanze e vigili del fuoco (solo in servizio di emergenza).

La presente Ordinanza sarà Portata a conoscenza della cittadinanza mediante apposizione in loco d'idonea segnaletica stradale a cura del personale preposto a tale servizio.

Gli Ufficiali e gli agenti della forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Dall'entrata in vigore di detta ordinanza, sono revocate tutte le precedenti provvedimenti incompatibili con la presente.

Gli agenti e gli ufficiali della forza pubblica sono incaricati della vigilanza del presente provvedimento.

